

VERBALE DI ACCORDO RELATIVO ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE CASISTICHE PARTICOLARI DI ADESIONE AD EBAV (TABELLA F)

Il giorno 8 giugno 2023 presso la sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dalla Segretaria Regionale Tiziana Pettenuzzo e dal responsabile delle Relazioni Sindacali Andrea Rigotto;
- CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario Regionale Matteo Ribon e dal responsabile delle Relazioni Sindacali Marco Comin
- CASARTIGIANI Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- CGIL regionale Veneto, rappresentata dalla Segretaria Generale regionale Tiziana Basso, e da Maurizio Ferron;
- CISL regionale Veneto, rappresentata dal Segretario Generale regionale Gianfranco Refosco, da Riccardo Camporese e da Luca Mori;
- UIL regionale Veneto, rappresentata dal Segretario Generale regionale Roberto Toigo e da Gino Gregnanin;


premessi che

la contrattazione nazionale e regionale e lo statuto di Ebav definiscono per le imprese i requisiti di adesione al sistema della bilateralità artigiana.

Ebav, al fine di consentire alle imprese di adempiere correttamente all'obbligo di versamento delle quote mensili di adesione, ha predisposto delle tabelle esplicative che riassumono le varie casistiche in cui possono essere catalogate le imprese aderenti.

In particolare, la "Tabella F" riassume tutte le casistiche particolari definendo le corrette modalità di versamento per le imprese.

Con la riforma del regolamento e dell'operatività di FSBA, sono emerse delle situazioni di incongruenza nei versamenti delle quote mensili da parte delle imprese con riferimento alle casistiche di cui alla citata Tabella F.



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Tiziana Basso' and other illegible signatures.

tutto ciò premesso e considerato le parti concordano quanto segue:

Al fine di poter avviare una rilevazione che consenta di conoscere, mappare e risolvere le situazioni di incongruenza citate in premessa, le parti danno mandato ad Ebav di provvedere all'introduzione di una nuova casistica temporanea all'interno della "Tabella F" denominata "codice 99" nella quale far confluire in via residuale le imprese non artigiane che per le caratteristiche e per l'applicazione del CCNL di riferimento non rientrano in nessuna altra casistica disciplinata dalle tabelle Ebav vigenti.

Attraverso tale codice, le imprese continueranno ad effettuare i versamenti delle quote di adesione ad Ebav per un periodo temporaneo di massimo di tre mesi, a decorrere dai versamenti afferenti le retribuzioni del mese di giugno 2023. Entro tale periodo verrà verificata la compatibilità o meno dell'adesione delle stesse all'Ebav, qualora ne sussistano i presupposti come da normativa contrattuale nazionale e regionale e da norme statutarie Ebav.

Le parti definiranno entro il mese di settembre 2023 lo Statuto e il Regolamento di funzionamento di Ebav. Il "codice 99" resterà attivo al solo scopo di evidenziare eventuali incongruenze.

Ebav, una volta ricevute da parte delle imprese le attestazioni di versamento riportanti il "codice 99", integrate dalle ulteriori informazioni dei tracciati mensili, provvederà ad inoltrarle ai soci dell'ente, per il tramite degli interfaccia tecnici.


Le parti si incontreranno entro un mese dal termine dell'istruttoria per effettuare le verifiche e gli approfondimenti necessari inerenti ai casi in questione, sulla base delle denunce mensili trasmesse ad EBAV relative alla Tabella F - codice 99.

Le parti danno mandato ad Ebav di procedere alla pubblicazione della "Tabella F", così come modificata dall'allegato al presente accordo e di provvedere agli adempimenti necessari al fine di adeguare le relative procedure di versamento.

Letto, confermato e sottoscritto




CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO




CNA VENETO



CASARTIGIANI VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO




QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE
[Tabella F - Codice 04]:

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2022 per invio B01

[Tabella F - Codice 05]:

Organizzazioni Artigiane, Organizzazioni Sindacali e loro partecipate o promosse possono aderire a FSBA (Verbale d'intesa del 13/11/2014).

Le categorie di riferimento sono:

OA – Organizzazioni Artigiane e loro partecipate o promosse

OS – Organizzazioni Sindacali e loro partecipate o promosse

[Tabella F - Codice 06 Codice 07]

Imprese non artigiane rientranti nella sfera di applicazione degli ammortizzatori sociali di cui al titolo I del D.lgs. n.148/2015 (CIGO e CIGS) oppure del Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al titolo II del D.lgs. n.148/2015, che applicano contratti collettivi nazionali/regionali del settore artigiano, ma non sono soggette all'obbligo di versamento della contribuzione a FSBA (CSC diverso da settore 4). Per quanto concerne i versamenti delle quote Ebav queste imprese sono suddivise in due tipologie:

- **Coperta da D.lgs. n. 148/2015 - Senza CCRL [Tabella F - Codice 06]:**
Comprende le imprese non artigiane (con CSC settori 1 o 7) per le quali è stato siglato dalle Parti Sociali dell'artigianato uno specifico contratto collettivo nazionale ma per le quali non c'è ancora il relativo aggiornamento nel CCRL veneto. Rientrano in tale gruppo le imprese non artigiane dei settori Area Moda, Chimica - Gomma - Plastica. Le aziende nel B01 devono utilizzare il codice AT – Settori non coperti da CCRL.
Appartengono a questo gruppo anche le imprese non artigiane del settore Marmo Lapedei (AS).
- **Coperta da D.lgs. n. 148/2015 - Con CCRL applicato [Tabella F - Codice 07]:**
Comprende le imprese non artigiane (con CSC settori 1 o 7) rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi artigiani in virtù di una espressa previsione dei contratti stessi.
In questo gruppo, rientrano le imprese non artigiane dei seguenti settori: Acconciatura ed Estetica (AD), Odontotecnici (AB), Comunicazione (AF), Legno (AL), Panificatori (AN), Trasporto merci (AR), Alimentaristi non artigiani (AK)
Appartengono altresì a questo gruppo le imprese non artigiane rientranti nel campo di applicazione degli Accordi regionali del 12/06/2012 e del 08/10/2012 (c.d. Trasporto persone AY), alle condizioni previste dai citati Accordi.

[Tabella F - Codice 09 Codice 10 Codice 11]:

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2023.

[Tabella F - Codice 12]:

Imprese artigiane ai sensi della Legge Quadro dell'artigianato ma che per le peculiarità dell'attività svolta sono escluse dal campo di applicazione di FSBA e conseguente esonero dal relativo obbligo di contribuzione.

Le imprese versano la bilateralità artigiana con le quote previste per le aziende artigiane.

Rientrano in tale casistica residuale:

- Aziende artigiane del settore lapidei (con CSC 4) destinatarie del trattamento CIGO ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. o) D.lgs. n. 148/2015: imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione - Marmo Lapedei (AS)
- Aziende artigiane assegnatarie di codice Ateco di importanza secondaria, con matricola INPS e CSC diverso da 4. Tali posizioni sono escluse dal campo di applicazione di FSBA (non avendo attribuzione codice autorizzazione 7B). A titolo esemplificativo e non esaustivo sono comprese in questo gruppo le imprese artigiane del settore Alimentazione (AM) con doppia matricola INPS: matricola INPS e CSC 4 (artigiani) per gli addetti alla produzione e matricola INPS e CSC 7 (commercio) per c.d. banconieri. Anche per questi ultimi l'impresa versa le quote alla bilateralità contrattualmente previste ma non deve versare la contribuzione FSBA.

[Tabella F - Codice 99]:

Imprese non artigiane (no csc 4) che, per peculiarità nell'attività svolta e/o per peculiarità contrattuali, non rientrano in nessun'altra casistica di cui alla presente Tabella F.


QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE
TABELLA F

TIPOLOGIE AZIENDA	CAT. (1)	CSC	Quote Nazionali					Quote Regionali					FSBA				
			QUOTA RAPPR.		QUOTA COBIS FBS	QUOTA EBNA	QUOTA 1° Liv. Az. EE.BB.RR.	1° Livello EBAV		2° Livello EBAV		NRS		Previd. Compl.	Azienda	Dip.	
			OO.AA.	OO.SS.				Azienda	Dip.	Azienda	Dip.	Azienda	Dip.				
02 Non artigiana con solo quote per Sistema Sicurezza (Cobis/FBS)	AT	≠ 4			2,48												
03 Artigiana con nessuna matricola INPS (Uniemens PosAgri ex SCAU DMAG)			Vedi Tab. A														
04 Con solo quote per Sani.In.Veneto																	
05 Associazione/Sindacato o Ente collegato	OA		3,88	1,40	2,48	0,23	3,66										Vedere Regolamen. FSBA
	OS		3,88	1,40	2,48	0,23	3,66										
06 Coperta da D.Lgs 148/2015 Senza CCRL	(2)	1-7	2,91	1,17	1,75	0,19	5,63		0,80				0,06	1,00			
07 Coperta da D.Lgs 148/2015 Con CCRL applicato	(2)	1-7	2,91	1,17	1,75	0,19	5,63		0,80	Vedi Tab. B			0,06	1,00	Vedi Tab. B1		
08 Solo quote FSBA (Azienda non aderente alla bilateralità artigiana)		= 4															Regolamen. FSBA
12 Artigiana non vincolata a FSBA	(2)		3,88	1,40	2,48	0,23	3,66	2,34	0,80	Vedi Tab. B			0,06	1,00			
99 Con casistica particolare		≠ 4	QUOTE APPLICATE NON PREDETERMINABILI														

NOTA ⁽¹⁾ Categoria obbligatoria per la specifica casistica

⁽²⁾ Vedi dettagli seguenti

[Tabella F - Codice 01]:

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2022

[Tabella F - Codice 02]:

Le Aziende non artigiane con solo quote per Sistema Sicurezza (Cobis/FBS) sono aziende iscritte a una Associazione Artigiana del Veneto (Confartigianato, Cna, Casa) che effettuano versamenti volontari per poter accedere al sistema COBIS per la Rappresentanza Territoriale della Sicurezza (RLST).

Queste aziende NON sono iscritte alla gestione dei Servizi Ebav.

[Tabella F - Codice 03]:

Le Aziende artigiane con nessuna matricola INPS (Uniemens PosAgri ex SCAU DMAG) sono le aziende agricole con attività secondaria artigiana e dipendente con contratto artigiano o le aziende artigiane ma con inquadramento INPS per cui non possiedono Matricola Inps standard.

Il versamento per le "Aziende SCAU" è attivo con il sistema di pagamento tramite Bonifico Bancario. La denuncia deve avvenire attraverso l'applicativo Ebav on-line con la classica modalità di calcolo quote.

La categoria da indicare deve fare riferimento all'attività artigiana secondaria.

E' possibile effettuare il pagamento dell'importo risultante dal modello "Riepilogo denuncia B01" effettuando un bonifico bancario sul conto corrente intestato a EBAV con codice IBAN: IT 17 1 03069 02119 100000011599 indicando nella causale il Codice Fiscale o Partita Iva dell'azienda dichiarata nel B01, il periodo di riferimento (mese/anno) della denuncia e "Azienda SCAU".

- Esempio 1 Causale -bonifico per singolo mese: --> 04421570248 - 08 2021 -Azienda SCAU
- Esempio 2 Causale -bonifico per più mesi: --> 04421570248 - 05 06 07 2021 -Azienda SCAU